

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 966 DEL 09/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI DERMATOLOGIA CON L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1000/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che

- con deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 questa Azienda ha approvato la “Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024”;
- a causa delle note difficoltà a reclutare specialisti nella specialità di Dermatologia, nonostante le diverse procedure messe in atto, tale programmazione non risulta sufficiente a garantire le priorità di erogazione dei LEA né tantomeno a integrare il fabbisogno di prestazioni correlate al recupero delle prestazioni in lista di galleggiamento, in ottemperanza delle indicazioni Regionali in materia di rispetto delle priorità di erogazione dell'assistenza sanitaria in regime ambulatoriale e di ricovero;
- il Direttore Sanitario, in considerazione del volume delle richieste di prestazioni ambulatoriali nella specialità di Dermatologia, della carenza di personale specialistico, e dello stato della lista di attesa aziendale per questa branca, considera necessario avviare le procedure per un nuovo reclutamento di dirigenti medici nella disciplina, nelle more del quale propone l'attivazione di una convenzione ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività ambulatoriale di consulenza nella branca in oggetto, possibilmente per almeno per n. 24 ore settimanali, al fine di contenere la numerosità delle richieste non altrimenti erogabili (mail del 16/01/2023 agli atti);
- con nota agli atti questa Azienda ha richiesto la disponibilità ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedale della Regione Veneto per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività specialistica ambulatoriale in materia di Dermatologia, per un impegno di complessive n. 24 ore settimanali, da svolgersi con accessi di durata minima di n. 6 ore, per l'anno 2023 rinnovabile;

Preso atto che l'Azienda Ospedale Università Padova ha trasmesso la proposta di accordo per prestazioni di dermatologia, con un impegno presunto di n. 1 accesso mensile della durata di n. 4 ore;

Dato atto che:

- il Direttore Sanitario ha comunicato il parere favorevole sulla proposta di accordo, seppur limitato, dello specialista dell'Azienda Ospedale di Padova per 1 accesso di 4 ore al mese, precisando che si potrebbe indicare l'integrazione di n. 1 accesso mensile con durata massima di 8 ore (nel caso in cui potesse garantire una maggiore disponibilità o nell'ambito dell'attività programmata si renda necessario un minimo prolungamento);
- con mail del 18/05/2023, agli atti, l'Azienda Ospedale Università di Padova, a seguito della richiesta di questa Azienda per l'integrazione della proposta di accordo, ha trasmesso, sentito il loro Direttore dell'U.O.C. di Dermatologia, una nuova proposta di accordo per consulenza nella branca di dermatologia, precisando che l'art. 2 dell'accordo è stato così integrato: "Nell'ambito dell'attività programmata, nel caso in cui si renda necessario un minimo prolungamento oltre le quattro ore, lo stesso dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore dell'U.O.C. di Dermatologia dell'Azienda Ospedale - Università Padova”;
- con nota prot. n. 46372 del 30/05/2023 è stata inviata alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale, la richiesta Autorizzazione per convenzione passiva ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Dell'Area Sanità 19.12.2019 per attività di consulenza nella specialità di Dermatologia con l'Azienda Ospedale Università Padova, per il periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023, per n. 1 accesso mensile della durata massima di n. 8 ore, fatta salva eventuale diversa esigenza;
- con nota prot. n. 299053 del 01/06/2023, ns prot. n. 47447 del 01/06/2023, la Regione Veneto –

Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.G.R. n. 866 del 133 luglio 2015, ha autorizzato la convenzione per consulenza in oggetto per l'anno 2023 con l'Azienda Ospedale Università Padova, periodo dal 01/06/2023 al 31/12/2023;

- la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il periodo di decorrenza dal 01/06/2023 al 31/12/2023 la convenzione con l'Azienda Ospedale Università Padova per l'attività di consulenza in Dermatologia, mediante un accesso mensile della durata di n. 4 ore con eventuale prolungamento, preventivamente concordato con il Direttore dell'U.O.C. di Dermatologia dell'Azienda Ospedale – Università Padova, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo previsto per il periodo indicato di € 6.572,96 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il periodo di decorrenza dal 01/06/2023 al 31/12/2023 la convenzione con l'Azienda Ospedale Università Padova per l'attività di consulenza in Dermatologia, mediante un accesso mensile della durata di n. 4 ore con eventuale prolungamento, preventivamente concordato con il Direttore dell'U.O.C. di Dermatologia dell'Azienda Ospedale – Università Padova, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quali parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 6.572,96, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIA DI DERMATOLOGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Dal
Ben

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, Via dei Lotti n. 40 – 36061
Bassano del Grappa (Vi), Codice fiscale e Partita IVA 00913430245,
legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott.
Carlo Bramezza

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19/12/2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di

linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a), CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;

- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di dermatologia, in virtù dell'autorizzazione regionale all'uopo rilasciata in data 01.06.2023 prot. n. 299053;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di dermatologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale -

Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana allo scopo di espletare attività di dermatologia.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana richiederà l'attività degli specialisti aziendali nella specialità di cui all'art. 1, in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto.

L'attività ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Dermatologia, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante un accesso mensile della durata di n. 4 ore.

Nell'ambito dell'attività programmata, nel caso in cui si renda necessario un minimo prolungamento oltre le quattro ore, lo stesso dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore dell'UOC di Dermatologia dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria

organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 7 e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda

ULSS 7 Pedemontana manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio (+ IVA).

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 7 Pedemontana non opererà alcuna

trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.06.2023 al 31.12.2023.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 117, comma 2, lett. a), CCNL 19.12.2019 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Le parti si riservano, infine, la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta certificata, allo scopo di garantire all'Azienda Ospedale – Università Padova l'assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del flusso

epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o ministeriali.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7 Pedemontana, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale

dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Dal Ben -

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Carlo Bramezza -